

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2016****che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve garantire meccanismi di protezione efficaci per l'insieme del mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e i portatori di interessi in generale nei loro rapporti con le giurisdizioni dei paesi terzi. L'integrità dei mercati finanziari e il corretto funzionamento del mercato interno nel suo complesso sono gravemente minacciati dalle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi quadri di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le giurisdizioni che dispongono di quadri legali e istituzionali insufficienti con bassi standard per il controllo dei flussi di denaro pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) Tutti i soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione.
- (3) L'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione e conferisce a quest'ultima il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto di tali criteri.
- (4) L'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio deve basarsi su una valutazione chiara e obiettiva incentrata sul rispetto da parte di una giurisdizione dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il suo quadro legale e istituzionale in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* — «AML/CFT»), i poteri e le procedure di cui dispongono le sue autorità competenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l'efficacia del suo sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- (5) Tutte le constatazioni su cui si basa la decisione della Commissione di includere una giurisdizione nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbero essere documentate da informazioni fondate, verificabili e aggiornate.

¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

